



COMUNE DI CAMPOFRANCO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

CAMPOFRANCO PAESE PER LA PACE

COPIA

Oggetto:	Nomina Rag. Vito La Greca come esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L. R. 26/8/1992, n. 7, in materia di "Programmazione economica-finanziaria".
-----------------	---

CIG:

DECRETO SINDACALE

N. 15 del 09-08-2018

IL SINDACO

Premesso che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

Visto l'art 14 della L. R. 26/8/1992, n. 7 (siccome modificato dall'art. 41, comma 3, della Legge Regionale 26/1993 e dall'art. 4 della Legge Regionale n. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1 della Legge Regionale 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della Legge Regionale 6/1997), che recita:

“1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.”;

Considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 14 della L. R. 26/8/1992, n. 7, il Sindaco nell'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione nel rispetto del riparto di attribuzioni tra organi di governo, fra i quali rientra appunto, il sindaco e dirigenza;

Dato atto che ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

Atteso che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

Richiamato l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana n. 334/A/2008, con le quali il Giudice contabile ha affermato quanto segue:

a) - è ribadito che, ai sensi dell'articolo 15, lettera "o" dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

b) - il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelle che per legge e statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza del Consiglio e della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei dirigenti, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa burocratica di supporto (Corte dei Conti Sez. Siciliana 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

c) - vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo 1 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Legge Regionale 1 dicembre 1991, n. 48 e gli incarichi di cui all'articolo 14 della Legge Regionale n. 7/1992;

d) - la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il Capo dell'Amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente del rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'Ente locale;

Richiamata altresì la Deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo 2014, con la quale i magistrati contabili della Sicilia hanno confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana nella deliberazione 9/2013, ovvero che gli incarichi conferiti agli esperti, non costituendo rapporti di pubblico impiego, vanno ascritti alla categoria delle consulenze e che i compensi degli interessati devono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010;

Considerato che lo scrivente Sindaco intende conferire un incarico fiduciario ad un esperto per l'espletamento delle attività connesse alla programmazione economica-finanziaria dell'ente, al

fine di curare in particolare il controllo strategico e operativo dell'attività amministrativa con particolare riguardo alla materia finanziaria e tributaria, al fine fronteggiare la complessa congiuntura di finanza locale, a fronte di carenze strutturali della dotazione organica che manca di risorse professionali indispensabili per consentire livelli minimi di efficienza;

Rilevato che l'incarico medesimo, pur assimilabile a quello di consulenza, secondo la richiamata deliberazione della Corte dei Conti n. 33/2014, non comporta spesa, perché verrà attribuito a titolo gratuito;

Rilevato, altresì, che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

Atteso che, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano in grado per competenza e professionalità ad assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Ritenuto di attribuire l'incarico di che trattasi al Rag. Vito La Greca (di cui si omettono i dati anagrafici trattandosi di dati sensibili), tenuto conto della professionalità, competenza ed esperienza maturata nell'ambito della contabilità pubblica e della programmazione economica finanziaria degli enti locali;

Dato atto:

- Che l'apporto del Rag. Vito La Greca nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

- che il predetto è in possesso della professionalità e dell'esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal *curriculum* professionale prodotto;

- Che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico a titolo gratuito;

- Che l'incarico da espletare da parte dell'esperto non attiene a compiti gestionali, essendo unicamente mirato a supportare l'organo politico nell'attività di competenza, e non si pone pertanto in contrasto con i limiti che si desumono dalla normativa in materia di spese e nello specifico con l'art. 6, comma 7, del D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010 che, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne all'amministrazione", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso di spesi, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'Amministrazione;

Visto l'allegato schema di disciplina recante le norme volte a disciplinare il rapporto con l'esperto, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al conferimento dell'incarico "de quo" a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico e fino al giorno 31.12.2018, specificando che il professionista incaricato collaborerà con il Sindaco nelle materie prima indicate e svolgerà tale incarico a titolo gratuito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il vigente OO. EE. LL.;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 7 del 26/8/1992 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 4 della L. R. n. 32 del 20/8/1994 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa evidenziate, che qui si intendono trascritte, lette ed approvate:

- 1°) Di conferire, ai sensi dell'art. 14 della L. R. 26/8/1992, n. 7, al Rag. Vito La Greca (di cui si omettono i dati anagrafici trattandosi di dati sensibili), l'incarico, a tempo determinato, di Esperto estraneo all'Amministrazione che non costituisca rapporto di pubblico impiego, per l'espletamento delle attività di competenza del Sindaco in materia di "Programmazione economica - finanziaria" al fine di curare in particolare il controllo strategico e operativo dell'attività amministrativa con particolare riguardo alla materia finanziaria e tributaria, al fine di fronteggiare la complessa congiuntura di bilancio locale, a fronte di carenze strutturali della dotazione organica che manca di risorse professionali indispensabili per consentire livelli minimi di efficienza;
- 2°) Di approvare l'allegato schema di disciplinare, nel quale sono contenute le norme che disciplineranno l'incarico;
- 3°) Di dare atto che l'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico e proseguirà fino al 31 dicembre 2018;
- 4°) Di dare atto che l'incarico è revocabile a discrezione del Sindaco;
- 5°) Di dare atto che l'incarico si intende conferito a titolo gratuito. Resta salva la possibilità di richiedere il rimborso delle spese documentate sostenute dall'Esperto, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione;
- 6°) Di dare atto che l'incaricato dovrà annualmente relazionare sull'attività svolta per le finalità di cui all'art. 14, comma 4, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7;
- 7°) Di comunicare il presente provvedimento all'interessato;
- 8°) Di precisare che l'interessato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
- 9°) Di stabilire che il Rag. Vito La Greca, per lo svolgimento dei compiti in fra descritti nonché per ragioni inerenti all'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti, i mezzi e gli ausili di lavoro dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e con i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
- 10°) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.
- 11°) Di disporre, altresì, la trasmissione di copia del presente atto al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale ed ai Responsabili d'Area;
- 12°) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nonché nell'apposita sezione relativa alla Legge Regionale 11/2015.

IL SINDACO
F.TO ROSARIO PITANZA

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che il presente decreto sindacale n. 15 del 09-08-2018, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 09-08-2018.

N. Reg. Albo: 866

Campofranco, li 09-08-2018

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Concettina Nicosia